



## DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO

SERVIZI DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) DI PADANIA ACQUE S.P.A.

Premesso che:

- per espletare le attività aziendali è necessario acquisire il servizio di cui all'oggetto;
- il servizio in oggetto può essere affidato con procedure semplificate e, segnatamente, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, c. 1, lett. a), sub 2.1), del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021;
- il ricorso all'affidamento diretto risponde alla finalità acceleratoria e semplificata che connota il regime speciale e transitorio introdotto dalle modifiche normative sopra richiamate;
- inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, l'affidamento diretto non rappresenta procedura di gara e, quindi, consente di evitare le spese di pubblicazione a carico dell'aggiudicatario salvaguardando i principi di efficienza ed economicità;

Considerato che:

- ai fini dell'affidamento in oggetto, in data 28/02/2023 il Responsabile della Funzione Affari Legali Societari e Compliance, Maria Costarella, ha inoltrato richiesta di offerta all'operatore economico AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers, con sede legale in via Ernesto Calindri n. 6 – 20143 Milano (MI), C.F. 10203070155, P.I. 11274970158 in virtù dell'iscrizione dello stesso all'Albo fornitori di Padania Acque S.p.A.;
- il suddetto operatore economico ha trasmesso il proprio preventivo, coi relativi documenti a corredo;
- la predetta documentazione ha formato oggetto di valutazione nell'istruttoria espletata da parte del Responsabile della Funzione Affari Legali Societari e Compliance ai fini della richiesta di emissione dell'ordine di acquisto ed è conservata agli atti della Società;

Considerato altresì:

- tutto quant'altro indicato da Maria Costarella nella propria richiesta di emissione dell'ordine di acquisto in relazione alla scelta dell'operatore economico;

Dato atto che:

- l'individuazione definitiva del contraente interviene in data odierna e, quindi, nel rispetto del termine di due mesi di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020;

Visti:

- i poteri assegnati al Direttore Generale;
- la normativa vigente nell'ambito di tracciabilità dei flussi finanziari;

In virtù di tutto quanto sopra indicato, il Direttore Generale

## DETERMINA

- 1) di approvare la richiesta di ordine di acquisto relativa al servizio di cui all'oggetto, con conseguente affidamento a favore dell'operatore economico AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers, con sede legale in via Ernesto Calindri n. 6 – 20143 Milano (MI), C.F. 10203070155, P.I. 11274970158;





- 2) il contratto di cui all'oggetto non comporta per Padania Acque S.p.A. alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, venendo questo remunerato integralmente dalle diverse Compagnie assicurative con le quali la Società stipulerà i singoli contratti assicurativi, a seguito dell'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica che verrà prossimamente bandita. Trattandosi di servizio di natura prettamente intellettuale, gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze ex art. 26 del D.lgs. 81/2008 sono pari a € 0,00 (euro zero/00). Padania Acque S.p.A., pertanto, non è tenuta alla compilazione del DUVRI.
- 3) di disporre che il contratto avrà durata massima fino al 31/12/2026 e la sua efficacia decorrerà dalla data di stipula;
- 4) di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento Maria Costarella, che si occuperà delle verifiche di legge, alle pubblicazioni e comunicazioni di rito ove previste dal codice degli appalti e dal D.lgs. 33/2013, nonché all'acquisizione del relativo CIG, oltre al controllo sulla corretta esecuzione del contratto;
- 5) di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

*Stefano Ottolini*

Direttore Generale

